



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse
Ufficio IV- Relazioni Sindacali



Ai Rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe.

O.S.A.P.P.

UILPA -P.P.

Si.N.A.P.Pe.

USPP

CISL - FNS

CGIL FP/PP

FSA - CNPP

e, p.c. Direzione Generale della Formazione

OGGETTO: Trasmissione P.C.D. 10 ottobre 2019, relativo al corso di formazione per la nomina a commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria.

Si trasmette per opportuna informativa, la ministeriale GDAP-0310497.U datata 15 ottobre 2019 della Direzione Generale della Formazione, inerente quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE

dott.ssa Ida Del Grosso



m_dg.GDAP.15/10/2019.0310497.U

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale della Formazione

AL SIGNOR CAPO DIPARTIMENTO
GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ

AL SIGNOR VICE CAPO DEL DIPARTIMENTO
SEDE

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI
SEDE

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI
LORO SEDI

E,P.C.
AL SIGNOR CAPO DIPARTIMENTO
SEDE

Oggetto: Trasmissione P.C.D. 10 ottobre 2019, relativo al corso di formazione per la nomina a commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria.

§1. Mi prego di trasmettere per gli adempimenti di rispettiva competenza e per la massima diffusione, l'allegato P.C.D. datato 10 ottobre 2019, istitutivo del corso di formazione per la nomina a commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria.

Resto grato dell'attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Riccardo Turrini Vita



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

- VISTA la legge 15 dicembre 1990, n. 395;
- VISTO il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";
- VISTO il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO l'articolo 44, comma 14, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come per ultimo modificato dall'art. 17, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, che prevede, nella fase di prima attuazione, in via transitoria, l'istituzione del ruolo ad esaurimento dei commissari del Corpo stabilendo che l'accesso alla qualifica iniziale di tale ruolo avviene, per una sola volta, per n. 80 posti;
- VISTO l'articolo 44, comma 14, lettera c) del citato decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che per i vincitori del concorso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria prevede la frequenza di un corso di formazione, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale;
- VISTO il P.D.G. 24 settembre 2019, pubblicato in pari data sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia www.giustizia.it, con il quale è stata approvata, in via definitiva, la graduatoria del concorso interno, per titoli, a n. 80 posti per la nomina alla qualifica di vice commissario del ruolo ad esaurimento;
- VISTO il progetto formativo esaminato dalla Commissione art. 22 del D.P.R. 395/95 nell'adunanza/seduta del 29 luglio 2019;
- VISTO altresì, il comma 14, lettera d) dell'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, che stabilisce che con decreto del Capo del Dipartimento vengono individuate, tra le altre, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso



Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

VISTO il Decreto Ministeriale 25 ottobre 2017, artt. da 8 a 13, disciplinante la Scuola superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella"

DECRETA

ARTICOLO 1

(Istituzione del Corso)

1. E' istituito il corso di formazione per la nomina a commissario del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria.
2. Il corso, rivolto ad 80 unità e della durata di tre mesi, ha carattere di residenzialità e ha inizio il giorno 21 ottobre 2019 nella sede della Scuola superiore dell'esecuzione penale "Piersanti Mattarella".
3. Il presente decreto disciplina lo svolgimento del corso, l'esame finale, i criteri generali del tirocinio, i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.

ARTICOLO 2

(Organizzazione del Corso)

1. Il corso si articola in fasi di didattica presso la Scuola superiore, tirocinio presso istituti penitenziari o istituti penali minorili e valutazione di fine corso.
2. Il calendario delle attività didattiche e di tirocinio costituisce per i partecipanti orario di servizio.
3. Il corso si conclude con una valutazione a seguito della quale è formata la graduatoria di fine corso.
4. Nell'ambito dei moduli didattici i partecipanti sono sottoposti a verifiche sulle attività formative per monitorare l'apprendimento e l'efficacia del percorso svolto. L'esito di tali prove, espresso in trentesimi, concorre alla formazione della valutazione finale.
5. Il Direttore della Scuola superiore dell'esecuzione penale suddivide, in relazione al loro numero, i partecipanti al corso in più sezioni didattiche.
6. Alla Direzione del corso e a ciascuna delle sezioni didattiche costituite, è preposto un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, con qualifica superiore a quella dei partecipanti al corso.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ARTICOLO 3

(Struttura del tirocinio)

1. Le attività di tirocinio sono svolte secondo le direttive impartite dalla Scuola superiore dell'esecuzione penale e si svolgono in gruppi proporzionati alla presenza di funzionari nei reparti.
2. Durante le attività i corsisti sono affidati a funzionari del Corpo che assumono il ruolo di *Trainer*.
3. I direttori delle strutture presso cui si svolge il tirocinio curano il coordinamento delle attività e favoriscono l'inserimento dei tirocinanti nei diversi settori di attività, anche attraverso momenti di verifica, di dialogo e il costante contatto con i funzionari affidatari.
4. Durante il tirocinio i corsisti partecipano alle attività operative in qualità di osservatori, sotto la responsabilità e la guida dei funzionari ai quali sono affidati.
5. I funzionari affidatari illustrano ai tirocinanti le modalità di governo e organizzazione delle attività dei funzionari del Corpo, nei vari settori e assicurano il regolare andamento del tirocinio, informando costantemente il direttore della struttura.
6. Le attività dei tirocinanti sono precedute e seguite da riunioni volte ad illustrare gli aspetti preparatori, organizzativi ed attuativi dei servizi che incombono ai funzionari del Corpo, nonché ad esaminare le difficoltà operative di volta in volta incontrate e le soluzioni prese per superarle.
7. La Scuola superiore dell'esecuzione penale, attraverso la Direzione generale della formazione, svolge la supervisione sulle attività di tirocinio.
8. Durante il tirocinio, la gestione amministrativa dei partecipanti è curata dai direttori delle strutture presso le quali si svolge. I direttori provvedono ad informare le rispettive articolazioni regionali, in relazione alle sedi individuate nell'ambito del territorio di competenza.
9. I dati relativi alla gestione amministrativa dei corsisti durante il periodo di tirocinio vengono comunque inoltrati alla Scuola superiore dell'esecuzione penale per la gestione dei corsisti.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ARTICOLO 4

(Abilitazione all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro)

1. Nell'ambito dello specifico percorso formativo riferito all'uso e maneggio delle armi da fuoco, ciascun partecipante viene valutato per l'idoneità che abilita all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro nei poligoni a cielo aperto e a cielo chiuso.
2. La certificazione della predetta idoneità viene rilasciata da un'apposita commissione istituita con decreto del Direttore della Scuola superiore.
3. Il mancato conseguimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro determina l'esclusione dal corso e la decadenza dalla nomina.

ARTICOLO 5

(Assenze dal corso)

1. Ai fini del raggiungimento del limite massimo di assenza previsto per le dimissioni dal corso, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si computano le giornate di effettiva attività didattica.
2. I periodi di congedo straordinario o di aspettativa fruiti a qualsiasi titolo costituiscono assenza dall'attività didattica.
3. I permessi orari, fruiti anche in giornate diverse, sono cumulati. La mancata partecipazione alle attività didattiche o di tirocinio per un totale di ore corrispondente ad una giornata di didattica o di tirocinio, costituisce assenza agli effetti del comma precedente.
4. Non sono considerate assenza, le giornate in cui i partecipanti abbiano dovuto prestare testimonianza davanti all'autorità giudiziaria.
5. I partecipanti al corso fruiscono dell'eventuale congedo ordinario durante i periodi di sospensione dell'attività didattica previsti dai programmi formativi.
6. Durante la frequenza del corso non è ammessa la partecipazione ad attività diverse da quelle previste dai calendari dei programmi formativi.
7. Ferma restando la normativa in tema di assenza per malattia, nel periodo di frequenza del corso, i corsisti giudicati temporaneamente inidonei possono essere ammessi, su loro richiesta, a partecipare alle attività didattiche del corso,



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

compatibilmente con la natura della malattia da cui siano affetti e previo giudizio medico.

ARTICOLO 6

(Esclusione dal corso)

1. Determina l'esclusione dal corso e la decadenza dalla nomina:
 - a) il raggiungimento del limite massimo di assenza previsto per le dimissioni dal corso, di cui all'art. 10 del Decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 proporzionalmente ridotto in relazione alla durata trimestrale del corso disciplinato dal presente decreto e determinato in non più di giorni undici;
 - b) la mancata presentazione all'esame finale, senza giustificato motivo accertato dal presidente della commissione di esame;
 - c) il mancato conseguimento dell'idoneità che abilita all'esercizio delle funzioni di direttore di tiro nei poligoni a cielo aperto e a cielo chiuso
2. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.
3. I provvedimenti di dimissione o di espulsione dal corso sono adottati con decreto del Direttore della Scuola superiore su proposta del Direttore del corso. I conseguenti provvedimenti di decadenza sono emanati dal Direttore generale del personale e delle risorse.

ARTICOLO 7

(Valutazione finale)

1. La valutazione comporta l'elaborazione di una dissertazione, redatta individualmente da ciascun corsista, anche a carattere interdisciplinare su argomenti riferiti al programma formativo del corso.
2. L'argomento della dissertazione è assegnato ai corsisti almeno trenta giorni prima della data di conclusione del corso dal Direttore della Scuola superiore che nomina il relatore tra i docenti del Corso.
3. La commissione d'esame di cui all'art. 8 stabilisce, il termine per la consegna della dissertazione.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

4. Il giudizio finale è costituito da un voto espresso in sessantesimi totale costituito:
 - a) per la metà, dal voto che la commissione assegna all'elaborato;
 - b) per l'altra metà dalla media dei voti riportati nelle materie di insegnamento a seguito delle valutazioni intermedie e finali.
5. Il corso si intende superato con una votazione complessiva non inferiore a 42 sessantesimi.
6. I corsisti che non consegnano le dissertazioni nei termini sono considerati rinunciatari e dimessi dal corso.
7. I partecipanti che per malattia, o per altro grave motivo accertato dal presidente della commissione di esame, non abbiano potuto consegnare la dissertazione, sono ammessi a depositarla non oltre sessanta giorni dal termine fissato a mente del comma 2, con provvedimento del presidente della commissione.

ARTICOLO 8

(Commissione di valutazione finale)

1. La commissione è composta dal Direttore della Scuola superiore che la presiede e da quattro componenti, da lui individuati tra i docenti del corso.
2. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo in servizio nella Direzione generale della formazione.
3. Con lo stesso decreto di nomina sono designati i componenti ed un segretario supplenti per il caso di impedimento dei titolari.
4. Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria designa un dirigente generale penitenziario come presidente supplente.

ARTICOLO 9

(Graduatoria di fine corso)

1. La graduatoria di fine corso è formata sulla base del punteggio conseguito nella valutazione finale giudizio finale da ciascun partecipante, ai sensi dell'articolo 7.
 2. A parità di punteggio, precede nella graduatoria il funzionario con posizione migliore nella graduatoria definitiva del concorso interno approvata con P.D.G.P.R.
- 24 settembre 2019.



Ministero della Giustizia

Il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

ARTICOLO 10

(Spesa relativa all'organizzazione del corso)

1. La spesa relativa all'organizzazione del corso comprendente compensi ai docenti e rimborsi ove spettanti, nonché spese per la fornitura del materiale a supporto della didattica, è quantificata in complessivi € 70.000,00 (settantamila).
2. La spesa graverà sul capitolo 1671 p.g. 27, e.f. 2019.
3. Alla liquidazione della spesa provvederà la Scuola superiore dell'esecuzione penale con i fondi assegnati.

Dato in Roma, il 10 OTT. 2019

Francesco Basentini